

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori GUERRINI, ANGELIN, BERTONE, BOLLINI,
CANETTI, CHIELLI, DE SABBATA, FERRUCCI, GIOVANNETTI,
FLAMIGNI, LA PORTA, MOLA, MONTALBANO e ROMEO

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 14 NOVEMBRE 1980

Provvedimenti per la razionalizzazione e lo sviluppo della pesca marittima

ONOREVOLI SENATORI. — Dal dopoguerra ad oggi, le leggi riguardanti il settore della pesca possono essere divise in due grandi categorie: di finanziamento e di normativa e disciplina.

Al secondo tipo appartiene, ultima in ordine di tempo, la legge n. 963 del 14 luglio 1965 e il relativo regolamento di applicazione. Ispirata al concetto di salvaguardia delle risorse, essa si occupa prevalentemente della regolamentazione degli attrezzi da pesca dal punto di vista della selettività della protezione degli stadi giovanili dei pesci, molluschi e crostacei, della disciplina dei differenti tipi di pesca, eccetera; detta inoltre una serie di normative regolanti la professione della pesca, eccetera. Leggi di questo tipo sono utili e necessarie, ma non sono sufficienti a raggiungere lo scopo che si prefiggono.

Infatti, le numerose leggi del primo tipo hanno prodotto un aumento impressionante del numero e della potenza dei natanti, attraverso sostanziosi contributi in conto in-

teressi e soprattutto in conto capitale orientati, appunto, allo sviluppo della flotta.

Ciò ha portato, nel tempo, prima ad un aumento delle catture non proporzionale all'aumento della « capacità di cattura » accumulata, poi ad un vero e proprio calo delle catture globali.

Se, dal punto di vista biologico, ciò ha significato oltrepassare la soglia di cattura consentita dal naturale tasso di riproduzione degli *stocks* (soprapesca), e quindi, paradossalmente, pescare sempre di più per pescare sempre meno, dal punto di vista economico ciò ha significato sovrainvestimenti, lievitazione dei prezzi al consumo, aumento delle importazioni per compensare la quota crescente di domanda interna insoddisfatta, talchè ormai la pesca pesa per più di un miliardo al giorno sulla bilancia commerciale del nostro Paese.

Gravemente carente è invece stato l'intervento pubblico sul versante « a terra » della attività di pesca, ove bassissimo è il livello d'organizzazione degli addetti diretti, e concentrato in alcune isole geografiche, mentre

arretrate sono le strutture distributive e commerciali, talchè siamo da anni fermi, malgrado le massicce importazioni, a bassi livelli di consumi ittici *pro capite*, e vaste aree, soprattutto interne, non sono raggiunte dal prodotto fresco dei nostri mari.

Inoltre, la domanda dei consumatori è tuttora prevalentemente orientata verso specie ritenute più pregiate, le cosiddette specie demersali o di fondo (sogliole, triglie, merluzzi, scampi, ecc.), quelle che vengono pescate prevalentemente a strascico; le quali sono, quindi, le più pescate (è soprattutto la pesca a strascico che ha subito lo sviluppo impressionante di cui si è detto), ma sempre più rare e più care, in un circolo perverso a danno della collettività dei consumatori.

Se la diffusa situazione di sovrapesca non ha ancora portato dunque ad una crisi grave delle gestioni delle aziende pescherecce, ciò è dovuto sia alla passata e presente agevolazione degli investimenti di cui si è detto; sia ad una serie di mascheramenti dei costi effettivi di produzione, quali l'erogazione di gasolio detassato, sgravi previdenziali, massicce evasioni fiscali, eccetera; sia all'aumentato prezzo del pescato.

Tuttavia tali condizioni si stanno gradualmente estinguendo, rendendo particolarmente esasperata la richiesta assistenzialistica soprattutto da parte delle categorie organizzativamente più disgregate.

Legata all'evasione fiscale di cui si è detto, oltre che alla grande dispersione dei punti di sbarco, è la scarsa attendibilità delle statistiche fondamentali del settore.

Ciò, misto allo scarso numero di strutture di ricerca e di ricercatori, non ha consentito finora di disporre, nella misura che sarebbe auspicabile, delle conoscenze necessarie a gestire razionalmente le risorse ittiche.

È d'altra parte vero che, in assenza di strumenti legislativi adeguati, tale gestione sarebbe impossibile.

Una conseguenza dello sviluppo squilibrato delle flottiglie pescherecce è che, per mancanza di infrastrutture e di organizzazione « a terra », alcune, poche Regioni del Paese non hanno ancora sviluppato una capacità di cattura eccessiva, mentre la maggior par-

te delle altre si trova nelle condizioni di sovrapesca anzidette. Parimenti, gli *stocks* di pesce azzurro, ritenuti meno pregiati, sono probabilmente pescati al di sotto delle loro possibilità produttive e anzi, con l'aiuto dei regolamenti comunitari, quantità crescenti di essi sono destinate all'alimentazione animale sotto forma di farina.

Il presente disegno di legge intende superare la dicotomia, di cui si è detto all'inizio, tra leggi di finanziamento e leggi di normativa e disciplina, introducendo il concetto di piano e, all'interno di questo, il concetto di licenza.

Si individua, nella licenza, uno strumento sufficientemente mirato e sufficientemente flessibile per consentire il controllo dello sviluppo globale dello sforzo di pesca, un suo adeguamento dinamico alla consistenza degli *stocks*, una sua redistribuzione geografica e per *stocks* e tipi di pesca.

Si pongono in atto alcune misure necessarie per migliorare la base informativa statistico-biologica che è fondamento di una sempre più precisa gestione delle licenze.

Si prefigura una fase di transizione durante la quale lo sforzo di pesca viene comunque « congelato » ai presenti livelli globali. Si segue così finalmente l'esempio della Spagna e della Francia, che, verificate le condizioni di sovrapesca delle risorse demersali per altro comuni alla parte nord-occidentale del bacino Mediterraneo, hanno da diversi anni deciso un'analoga misura per la pesca a strascico.

Per la prima volta, nella storia italiana, le Regioni vengono chiamate ad apportare un contributo di elaborazione e di azione allo sviluppo della parte « a terra » del settore pesca. Dal loro sforzo congiunto nasce, per questa parte, il piano nazionale della pesca, inteso come sintesi coordinata e organica dei programmi economici regionali. Da questo punto di vista il presente disegno di legge si configura come legge-quadro.

Per altro verso, viene attribuita all'Esecutivo centrale la piena capacità programmatica per quanto attiene alla gestione delle risorse, che è problema chiaramente travalicante i confini regionali.

LEGISLATURA VIII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Essa si avvale per questo di un comitato di natura strettamente tecnica, dotato di ampi poteri di accertamento ed indagine. Si è così inteso introdurre un'importante distinzione tra l'analisi tecnico-scientifica dello stato delle risorse, e la responsabilità politica della formazione delle decisioni.

A questa contribuisce in larga parte la Commissione consultiva centrale per la pesca marittima, quale foro rappresentativo delle categorie e delle forze sociali di settore.

I nuovi compiti gestionali, cui viene chiamata l'Amministrazione centrale, richiedono un rafforzamento ed una qualificazione dei suoi organi periferici, onde saldare lo scollamento grave, già oggi presente per quanto attiene la disciplina della pesca, tra complessità normativa e capacità di controllo.

Riteniamo in conclusione che l'approvazione del presente disegno di legge rappresenti un atto di responsabilità del Parlamento, di fronte alle crescenti difficoltà ed alle drammatiche prospettive, sul piano internazionale, per quanto riguarda l'accesso a risorse in acque distanti dalle nostre coste.

Tutto porta a pensare che sia sempre più urgente, infatti, amministrare con grande attenzione le risorse nostre, tentando, sia pure tardivamente, di invertire la passata disastrosa tendenza allo sviluppo indiscriminato e non orientato dello sforzo di pesca.

La messa in opera di strumenti di controllo delle catture e dello sforzo di pesca è d'altra parte, ormai, una realtà comune tanto agli Stati nazionali costieri, quanto alle commissioni che regolano la pesca in acque internazionali.

Questo tardivo adeguamento rappresenta quindi anche un segnale dovuto agli Stati rivieraschi con i quali è ormai doveroso contrattare l'accesso alle risorse ancora sfruttabili.

Il presente disegno di legge intende, anche per queste ragioni, limitare il proprio intervento alla pesca mediterranea.

La nostra pesca oltre gli stretti soffre di altri mali, e diversa, per qualità e quantità, deve esserne la cura.

DISEGNO DI LEGGE**CAPO I****PIANO NAZIONALE PER LA PESCA.
MODALITÀ E STRUMENTI
DELLA PROGRAMMAZIONE****Art. 1.**

(Piano nazionale per la pesca)

Il primo piano nazionale per la pesca è costituito di tre parti.

La prima parte del piano è relativa agli aspetti dell'attività in mare della pesca marittima, ed è intesa a mantenere l'equilibrio più conveniente per la collettività nazionale tra livello di sfruttamento delle risorse e loro abbondanza, sulla base delle indicazioni fornite dal Comitato tecnico di cui al successivo articolo 3.

Tali indicazioni possono essere modificate solo con motivazioni esplicitamente illustrate nel piano stesso.

Sono parte del piano l'elenco e la relazione formulati dal Comitato di cui al successivo articolo 7.

La seconda parte del piano determina i principi generali e formula gli indirizzi relativi alla disciplina ed allo sviluppo dei vari aspetti dell'attività a terra della pesca marittima con particolare riguardo allo sviluppo della cooperazione tra i pescatori, dell'associazionismo tra gli armatori, dell'adeguamento e della modernizzazione dei mercati ittici all'ingrosso, delle reti distributive dei prodotti della pesca, delle strutture di commercializzazione, degli impianti di conservazione, lavorazione e trasformazione.

Ferme restando le funzioni già di competenza delle Regioni e dei Comuni, e fatti salvi i poteri delle regioni Sicilia e Sardegna, le Regioni sono delegate a predisporre gli strumenti normativi ed organizzativi idonei a formulare un esauriente e ragionato quadro conoscitivo degli aspetti di cui al comma precedente. Tali elementi conoscitivi, insieme ad eventuali proposte per lo svi-

LEGISLATURA VIII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

luppo ed il miglioramento dei settori indicati nel precedente comma, finalizzati al perseguimento degli obiettivi generali della presente legge ed alla formulazione del piano nazionale, dovranno essere trasmessi dalle Regioni alla Commissione di cui al successivo articolo 2 entro il quarto mese di ogni anno successivo al secondo anno di insediamento della Commissione stessa.

Il Ministro della marina mercantile, sentita la Commissione di cui al successivo articolo 2, fisserà uno schema omogeneo sulla base del quale le Regioni dovranno predisporre le rispettive elaborazioni formulate ai sensi del presente articolo.

La terza parte del piano ne costituisce il bilancio preventivo.

Essa comprende la previsione: degli stanziamenti per il funzionamento del Comitato tecnico di gestione delle risorse biologiche del mare, della Commissione consultiva centrale per la pesca marittima, del sistema di gestione delle licenze di pesca professionale marittima, ivi compresi gli archivi elettronici ed il comitato tecnico di cui all'articolo 5, del gruppo permanente di lavoro sulle statistiche della pesca di cui all'articolo 6, del Comitato per il coordinamento della ricerca scientifica e tecnologica applicata alla pesca marittima; degli stanziamenti per il fondo centrale, previsto dal successivo articolo 10, per i finanziamenti agevolati di attività dirette all'organizzazione ed allo sviluppo della pesca marittima di cui al secondo comma dell'articolo 1 della presente legge e per la realizzazione della seconda parte del piano, dettagliati secondo gli obiettivi in essa specificati, ripartiti tra le Regioni, secondo i criteri indicati nel successivo articolo 12.

I piani nazionali della pesca successivi al primo sono preceduti dalla relazione annuale del Ministro della marina mercantile sullo stato di attuazione del piano.

Art. 2.

*(Commissione consultiva centrale
per la pesca marittima)*

La Commissione consultiva centrale per la pesca marittima prevista dall'articolo 5 della legge 14 luglio 1965, n. 963, e succes-

sive modificazioni, è integrata da un rappresentante eletto dal Comitato tecnico previsto dal successivo articolo 3 e da un esperto per ogni Regione marittima.

Entro il primo semestre di ogni anno la Commissione redige o aggiorna il piano nazionale della pesca di cui all'articolo 1 ed il Ministro della marina mercantile lo adotta con proprio decreto.

Art. 3.

(Comitato tecnico di gestione delle risorse biologiche del mare)

È costituito presso il Ministero della marina mercantile il Comitato tecnico di gestione delle risorse biologiche del mare.

Esso è presieduto dal direttore generale della pesca marittima ed è composto dai seguenti membri:

1) il vice direttore generale della pesca marittima;

2) il direttore dell'Istituto centrale per le ricerche scientifiche e tecnologiche applicate alla pesca marittima di cui all'articolo 8 della presente legge;

3) un esperto designato da ognuno dei laboratori, istituti o centri di ricerca riconosciuti ai sensi dell'articolo 27 del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 2 ottobre 1968, n. 1639, che si siano occupati di valutazione e gestione delle risorse della pesca, compresi in apposito elenco formulato annualmente dal Comitato di cui all'articolo 7 della presente legge.

Il Comitato può suddividersi in gruppi di lavoro, integrabili con esperti italiani e stranieri.

È compito del Comitato accertare l'abbondanza e il grado di sfruttabilità delle risorse biologiche dei mari italiani, allo scopo di suggerire alla Commissione di cui all'articolo 2 della presente legge le misure quantitative di gestione che formano la prima parte del piano nazionale della pesca.

In particolare, il Comitato dovrà valutare il numero di licenze di pesca che possono essere rilasciate, la loro durata, le risorse, le zone di pesca e i tipi di attrezzatura e

di natanti per i quali le licenze sono consentite, secondo le prescrizioni di cui al capo II della presente legge.

Il Comitato potrà inoltre formulare proposte di razionalizzazione della pesca che esso ritenga le più efficaci, in relazione ad altri metodi di riduzione della mortalità da pesca, ad interventi attivi di ripopolamento, alla riduzione dei costi di produzione, alla valorizzazione delle risorse poco o male sfruttate, eccetera.

Allo scopo di assolvere ai suoi compiti il Comitato propone alla Commissione consultiva centrale per la pesca marittima la promozione di programmi di ricerca secondo la procedura prevista al quarto comma dell'articolo 7; presenta la relazione definitiva con le proprie proposte di misure di gestione alla Commissione consultiva centrale per la pesca marittima entro e non oltre il primo trimestre di ogni anno a partire dal secondo anno dal proprio insediamento; formula, quando lo ritenga opportuno, proposte di modifica o integrazione della stessa che sottopone alla Commissione consultiva centrale per la pesca marittima della quale può richiedere a tale scopo la convocazione.

CAPO II

LICENZE DI PESCA PROFESSIONALE MARITTIMA

Art. 4.

(Licenza per la pesca professionale marittima)

Entro due anni dall'entrata in vigore della presente legge il Comitato di cui all'articolo 3 formula uno schema di licenza per la pesca professionale marittima.

Esso viene approvato con decreto del Ministro della marina mercantile.

Si intende per licenza un documento autorizzante la pesca di una o più specie in una o più aree di pesca da parte di un natante di caratteristiche determinate, con uno o più attrezzi da pesca aventi caratteristiche specificate, che deve essere richiesto al Ministero della marina mercantile.

La quantità e qualità delle nuove licenze sono fissate annualmente dal piano nazionale per la pesca di cui all'articolo 1.

In caso di richieste esorbitanti le previsioni di rilascio, il Comitato di cui all'articolo 3 sottopone alla Commissione consultiva centrale per la pesca marittima i meccanismi ed i criteri di assegnazione delle licenze, ivi eventualmente compreso il pagamento di diritti (*royalties*) al Ministero della marina mercantile.

Allo scadere del regime provvisorio di regolamentazione di cui al successivo articolo 5, il Comitato di cui all'articolo 3 può altresì proporre, ove lo ritenga opportuno, misure di riduzione del numero di licenze rilasciate durante il regime provvisorio stesso o, per determinate licenze, misure di modifica delle zone, delle specie o delle attrezzature già consentite.

Entro lo scadere del terzo anno dall'entrata in vigore della presente legge, il comitato tecnico di cui al successivo articolo 5 definisce le procedure necessarie per la costituzione dell'archivio definitivo delle licenze.

Esso è costituito dai dati delle licenze provvisorie, dai dati delle licenze provvisorie eventualmente modificate, dai dati delle licenze autorizzate o effettivamente rilasciate ai sensi della procedura descritta nei commi primo, quinto e sesto del presente articolo.

Dati ed elaborazioni dell'archivio definitivo delle licenze costituiscono materiale di lavoro per il Comitato tecnico di gestione delle risorse biologiche del mare di cui all'articolo 3 della presente legge, e sono permanentemente a disposizione dei suoi componenti.

L'archivio è tenuto costantemente aggiornato a cura del Ministero della marina mercantile.

Art. 5.

(Regime provvisorio di regolamentazione)

È costituito presso il Ministero della marina mercantile un archivio delle licenze provvisorie.

L'archivio sarà elaborabile elettronicamente.

La struttura dell'archivio e le procedure di elaborazione verranno definite entro i primi quattro mesi dall'entrata in vigore della presente legge da un comitato tecnico costituito da un funzionario della direzione pesca del Ministero della marina mercantile, da un esperto designato dal Consiglio nazionale delle ricerche e da un esperto designato dall'ISTAT.

Si intendono per licenze provvisorie i permessi di pesca di cui all'articolo 74 del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 2 ottobre 1968, numero 1639, integrati con l'indicazione del tipo o dei tipi di pesca effettivamente praticati e con l'indicazione delle zone di pesca abituali, secondo un modello predisposto dal Ministero della marina mercantile, sentita la Commissione di cui all'articolo 2 e il Comitato di cui all'articolo 3, entro due mesi dall'entrata in vigore della presente legge. Gli uffici marittimi devono inviare entro i primi quattro mesi di attuazione della presente legge copia di tali documenti, vistati per verifica di conformità, all'archivio delle licenze provvisorie di cui al primo comma.

CAPO III

CREAZIONE E POTENZIAMENTO DI STRUMENTI CONOSCITIVI STATISTICI E SCIENTIFICI

Art. 6.

(Statistiche)

È costituito presso l'ISTAT un gruppo di lavoro per la formulazione di proposte relative alle modifiche od alle integrazioni ritenute necessarie per migliorare l'attuale sistema nazionale di statistiche della pesca.

Del gruppo fanno parte di diritto due tecnici dell'ISTAT, due del Consiglio nazionale delle ricerche, due del Ministro della mari-

na mercantile e uno del Comitato tecnico di cui all'articolo 3. Esso può avvalersi di altre competenze.

Il gruppo è costituito con decreto del Ministro entro un mese dalla pubblicazione della presente legge.

Entro due anni dall'entrata in vigore della presente legge viene assunto per pubblico concorso nel ruolo del personale civile di ogni capitaneria un « Agente delle statistiche della pesca ».

Titolo di studio, mansioni e trattamento economico degli agenti delle statistiche della pesca vengono definiti con decreto del Ministero della marina mercantile, su indicazione del gruppo di lavoro di cui al precedente primo comma.

Il godimento di una licenza di pesca provvisoria od ordinaria sancisce automaticamente il dovere di denuncia statistica per chi la detiene.

La mancata o parziale o falsa denuncia statistica, accertata da un agente delle statistiche della pesca, provoca la sospensione della licenza da uno a tre mesi a seconda della sua gravità.

Dopo due sospensioni è obbligatoria la revoca della licenza. Il gruppo permanente di lavoro di cui al primo comma del presente articolo indica al direttore generale della pesca marittima del Ministero della marina mercantile i dati che formano oggetto di denuncia statistica obbligatoria per i detentori di licenza; il direttore ne fa comunicazione alle capitanerie con apposita circolare, specificando le modalità tecniche della rilevazione.

Art. 7.

(Ricerca scientifica. Comitato per il coordinamento della ricerca scientifica e tecnologica applicata alla pesca marittima)

Presso il Ministero della marina mercantile è costituito il Comitato per il coordinamento della ricerca scientifica e tecnologica applicata alla pesca marittima.

Entro il secondo semestre di ogni anno il Comitato formula l'elenco delle ricerche finanziabili ai sensi del successivo articolo 10 che siano state proposte per il finanziamento nel semestre precedente.

L'elenco deve essere accompagnato da una relazione contenente esplicita menzione dei motivi che hanno portato alla selezione delle ricerche ed alla indicazione dell'ordine prioritario.

Nel corso del primo semestre di ogni anno proposte di ricerca possono essere avanzate dal Comitato tecnico di cui all'articolo 3, dalla Commissione consultiva centrale per la pesca marittima, da qualunque istituto di ricerca o singolo studioso riconosciuto ai sensi della legge 14 luglio 1965, n. 963.

Le proposte avanzate dal Comitato di cui all'articolo 3 della presente legge hanno priorità, ed hanno, in generale, priorità le proposte di ricerca intese a fornire indicazioni utili per la gestione delle risorse. Le proposte vanno formulate secondo uno schema predisposto dal Comitato.

Fatte salve le priorità di cui al precedente comma, l'elenco può in generale prevedere ricerche riguardanti:

1) la realizzazione di studi di ricerche a carattere chimico, fisico, biologico e tecnologico, volti a studiare l'ambiente marino, a proteggerlo dagli inquinamenti, a trovare le soluzioni tecnico-scientifiche adeguate a ripristinare la salubrità delle acque per la conservazione delle risorse biologiche;

2) la realizzazione di studi e ricerche a carattere biologico, tecnologico, economico, statistico e giuridico, volti alla valutazione delle risorse, alla loro gestione razionale, al loro possibile incremento e/o alla loro protezione, anche mediante opportune iniziative di ripopolamento, alla razionalizzazione dei sistemi di coltura, alla riduzione dei costi di produzione, al miglioramento dei sistemi di lavorazione, conservazione e trasformazione a terra ed a bordo dei natanti ed a quant'altro consenta uno sviluppo razionale della pesca marittima ed una migliore distribuzione, utilizzazione e valorizzazione delle risorse stesse;

LEGISLATURA VIII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

3) la realizzazione di studi e ricerche concernenti lo sviluppo della acquacoltura e della maricoltura, sia costiera che del largo.

L'elenco può inoltre contenere previsioni di finanziamento per:

a) l'acquisto, la costruzione, la trasformazione e/o il noleggio di mezzi nautici, di apparecchiature, strumenti, attrezzature, impianti sperimentali e quant'altro necessario all'espletamento degli studi e delle ricerche di cui ai punti 1), 2) e 3);

b) il conferimento di borse di studio e soggiorni di perfezionamento, presso sedi nazionali ed estere, per la qualificazione, l'aggiornamento e la specializzazione del personale tecnico e scientifico interessato alla realizzazione degli studi e delle ricerche di cui ai punti 1), 2) e 3);

c) l'organizzazione e la realizzazione di corsi di formazione post-laurea, seminari, convegni, ed altre iniziative idonee alla formazione del personale e dei quadri tecnici, alla diffusione, all'ampliamento od alla applicazione pratica della conoscenza tecnico-scientifica acquisita.

È fatto divieto di ricorrere ad altre fonti di finanziamento per le ricerche di cui al precedente settimo comma, punti 1), 2) e 3).

Il Comitato, ove accerti la violazione di tale divieto, può proporre al Ministero di richiedere la restituzione dei fondi per un importo equivalente alle somme percepite da altre fonti di finanziamento.

Il Comitato di cui al presente articolo presenta l'elenco e la relazione di commento con le relative previsioni di spesa al Ministero della marina mercantile che lo approva con proprio decreto.

L'elenco e la relazione formano parte integrante del piano della pesca dell'anno successivo.

Il Comitato è presieduto dal direttore generale della pesca marittima ed è composto dai seguenti membri:

1) il vice direttore generale della pesca marittima;

2) due funzionari del Ministero della marina mercantile — Direzione generale del-

la pesca marittima — con qualifica non inferiore a primo dirigente;

3) il direttore dell'Istituto centrale per le ricerche scientifiche e tecnologiche applicate alla pesca marittima di cui all'articolo 8;

4) il direttore del laboratorio centrale di idrobiologia del Ministero dell'agricoltura e delle foreste;

5) il direttore del laboratorio di tecnologia della pesca del Consiglio nazionale delle ricerche di Ancona;

6) due esperti in ricerche e tecnologia applicata all'acquacoltura ed alla maricoltura designati dal Consiglio nazionale delle ricerche;

7) un esperto designato dal Ministro per il coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica;

8) un esperto designato dal Ministero della sanità;

9) due esperti in ricerche applicate alla pesca marittima designati dal Ministero della pubblica istruzione;

10) due esperti in ricerche applicate alla pesca rispettivamente designati uno dalla regione Sicilia e uno dalla regione Sardegna.

Le designazioni dei membri del Comitato debbono essere effettuate entro trenta giorni dalla richiesta formulata dal Ministero della marina mercantile.

I membri effettivi e supplenti del Comitato sono nominati con decreto del Ministro della marina mercantile, restano in carica tre anni e possono essere riconfermati.

In caso di assenza o di impedimento del direttore generale della pesca marittima, il Comitato è presieduto dal vice direttore generale della pesca marittima.

Le funzioni di segretario del Comitato sono affidate ad un funzionario del Ministero della marina mercantile — Direzione generale della pesca marittima — con la qualifica non inferiore a direttore di sezione.

Il Presidente può invitare alle sedute del comitato, quando necessario, funzionari dell'Amministrazione dello Stato o delle Regioni a statuto speciale od ordinario e per-

sone particolarmente esperte ed interessate ai problemi all'ordine del giorno.

Il regolamento del Comitato è approvato con decreto del Ministro della marina mercantile, su proposta dello stesso Comitato.

I risultati delle ricerche eseguite sono esaminati dal Comitato che riferisce, con le proprie valutazioni, al Ministro della marina mercantile, al quale può proporre la pubblicazione dei risultati delle ricerche, che debbono essere in ogni caso trasmessi al Ministro per il coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica.

Art. 8.

(Istituto centrale per le ricerche scientifiche e tecnologiche applicate alla pesca marittima)

È istituito, alle dirette dipendenze del Ministero della marina mercantile, l'Istituto centrale per le ricerche scientifiche e tecnologiche applicate alla pesca marittima.

Con apposito regolamento sono stabiliti:

- 1) la struttura necessaria per le ricerche di laboratorio ed in mare;
- 2) le caratteristiche del mezzo nautico attrezzato per le ricerche in mare;
- 3) la natura giuridica, l'autonomia contabile e funzionale, il regolamento organico, il funzionamento dell'Istituto, la strumentazione necessaria, eccetera;
- 4) i compiti istituzionali e gli obiettivi di ricerca;
- 5) il necessario coordinamento con tutte le strutture di ricerca esistenti.

L'Istituto può articolarsi in sezioni staccate da istituire con decreto del Ministro della marina mercantile, sentita la Commissione consultiva centrale per la pesca marittima, nelle zone marittime che siano carenti di strutture adeguate di ricerca.

L'Istituto può stipulare apposite convenzioni ed accordi con gli istituti, enti e labo-

ratori ritenuti idonei e che siano disponibili a collaborare per l'attuazione delle indagini promosse dal Ministero della marina mercantile o a dare l'opportuna opera di consulenza scientifica e tecnica.

Art. 9.

(Composizione dell'Istituto)

Il personale dell'Istituto è composto come segue:

- a) il direttore dell'Istituto;
- b) dieci ricercatori in possesso della laurea in scienze naturali e in scienze biologiche;
- c) cinque ricercatori laureati in matematica e fisica;
- d) tre ricercatori laureati in ingegneria elettronica;
- e) cinque laureati in scienze economiche e commerciali;
- f) due laureati in scienze giuridiche;
- g) dieci diplomati degli istituti nautici;
- h) dieci in possesso della licenza media.

Il personale indicato nelle lettere da *b*) ad *f*) sarà inviato per la specializzazione, mediante borse di studio biennali, presso istituti ed organi di ricerca esistenti in Italia o all'estero.

Il direttore dell'Istituto è nominato con decreto del Ministro della marina mercantile, a seguito di concorso per titoli.

Per l'impianto dell'Istituto sono stanziati a carico del bilancio del Ministero della marina mercantile lire 500 milioni per ciascuno degli esercizi finanziari 1980, 1981 e 1982.

Per il funzionamento dell'Istituto sono stanziati annualmente a carico del bilancio del Ministero della marina mercantile lire 300 milioni.

Per gli stipendi ed altri emolumenti spettanti al personale dell'Istituto sono stanziati annualmente a carico del bilancio del Ministero della marina mercantile lire 500 milioni.

CAPO IV

ISTITUZIONE DEL FONDO CENTRALE
PER I FINANZIAMENTI AGEVOLATI DI
ATTIVITÀ DIRETTE ALL'ORGANIZZAZIONE
ED ALLO SVILUPPO DELLA PESCA
MARITTIMA

Art. 10.

*(Fondo centrale
per i finanziamenti agevolati)*

È istituito presso il Ministero della marina mercantile il fondo centrale per i finanziamenti agevolati di attività dirette all'organizzazione ed allo sviluppo della pesca marittima.

Al predetto fondo affluiscono gli stanziamenti disposti ai sensi dell'articolo 1 della presente legge, le eventuali *royalties* di cui all'articolo 4, quinto comma, i rientri provenienti dalla rata di ammortamento dei mutui erogati sul fondo stesso, i rientri provenienti da estinzioni anticipate totali o parziali dei mutui medesimi, nonchè la dotazione e le somme risultanti a credito del fondo di rotazione per l'esercizio del credito peschereccio di cui alla legge 27 dicembre 1956, n. 1457, e successive modificazioni ed integrazioni.

I versamenti sono effettuati dagli istituti di credito alle date stabilite nelle convenzioni previa destinazione delle quote riguardanti gli interessi da trattenere pari al 50 per cento del tasso massimo di riferimento stabilito ogni semestre dal Ministro del tesoro ai sensi dei primi tre commi dell'articolo 2 della legge 25 maggio 1978, n. 234, concernente modifiche ed integrazioni alla normativa riguardante il credito navale.

Gli interventi finanziari a carico del fondo, nell'ambito del piano nazionale della pesca marittima, devono essere spesi nella misura del 60 per cento nel Mezzogiorno. Il 40 per cento di tali interventi deve essere destinato a sostegno di iniziative promosse da cooperative e loro consorzi.

CAPO V

VINCOLI E STRUMENTI DI ATTUAZIONE
E DI CONTROLLO

Art. 11.

(Vincoli)

Le domande di ammissione ai benefici previsti dalla presente legge debbono essere presentate prima dell'inizio della costruzione di navi o delle opere e dell'acquisizione dei beni per i quali le provvidenze sono richieste.

La costruzione delle navi o delle opere e l'acquisizione dei beni per i quali sono stati concessi i benefici previsti dalla presente legge debbono, a pena di decadenza, essere iniziati entro sei mesi dalla data di comunicazione della concessione del beneficio ed essere completati entro il termine stabilito nel provvedimento concessivo, che è comunicato al beneficiario.

È vietata, a pena di decadenza, la vendita all'estero delle navi o il cambio di destinazione delle navi, delle opere e dei beni acquistati per i quali sono stati concessi i benefici previsti dalla presente legge, prima che sia decorso almeno la metà del periodo previsto, a seconda della loro natura, per l'ammortamento dei mutui. Successivamente, e fino al termine del periodo previsto, a seconda della loro natura, per l'ammortamento dei mutui, la vendita all'estero delle navi o il cambio di destinazione delle navi, delle opere e dei beni acquistati sono subordinati ad autorizzazione del Ministero della marina mercantile.

Nei casi di decadenza i beneficiari sono tenuti a rimborsare in unica soluzione, nel termine di tre mesi dalla data della decadenza, l'intero ammontare dell'intervento statale, oltre gli interessi nella misura del 50 per cento del tasso massimo di riferimento stabilito ogni semestre dal Ministro del tesoro, calcolato sull'ammontare dell'intervento statale dalla data della riscossione a quella del rimborso, ed una penale fissata

nella misura di cinque punti in più del tasso ufficiale di sconto in vigore alla data della decadenza. Nel caso di mutui sarà detratto dal rimborso l'ammontare della quota capitale delle rate di ammortamento che risultano già pagate alla data della decadenza.

Il decreto del Ministro della marina mercantile con il quale è concesso il finanziamento può disporre l'erogazione in base a determinati stati d'avanzamento della costruzione delle navi o delle opere stabilendo le relative garanzie.

I vincoli e la relativa scadenza, indicati nel terzo comma del presente articolo, sono annotati:

per le navi, nelle matricole e nei registri tenuti dalle autorità marittime;

per gli immobili, nei registri immobiliari;

per gli automezzi, nel pubblico registro automobilistico.

Le autorità marittime, i conservatori dei registri immobiliari e i responsabili del pubblico registro automobilistico comunicano al Ministero della marina mercantile le variazioni della proprietà dei beni sopraindicati.

Sono nulli gli atti di vendita stipulati in contrasto con le norme del presente articolo.

Art. 12.

(Stanziamiento a favore delle Regioni)

Allo scopo di preparare i quadri conoscitivi e le proposte di cui all'articolo 1 da presentare alla Commissione consultiva centrale per la pesca marittima per la formulazione del primo piano nazionale della pesca, è stanziata a favore delle Regioni la somma di lire 500 milioni.

La somma verrà ripartita tra le Regioni secondo coefficienti percentuali proporzionali al valore lordo della produzione ittica vendibile ed al valore dei consumi ittici secondo le stime ISTAT degli ultimi tre anni.

Le documentazioni di spesa verranno presentate alla Commissione consultiva centrale per la pesca marittima congiuntamente

agli elaborati, e le somme eventualmente non spese verranno utilizzate negli anni successivi.

Art. 13.

(Disposizioni abrogate)

Dalla data di entrata in vigore della presente legge sono abrogate le seguenti leggi:

- legge 27 dicembre 1956, n. 1457;
- legge 28 marzo 1968, n. 479;
- legge 16 ottobre 1973, n. 676;
- legge 15 novembre 1975, n. 588;
- legge 10 maggio 1976, n. 343;
- legge 14 maggio 1976, n. 389.

Sono altresì abrogate tutte le norme di legge o di regolamento in contrasto od incompatibili con la presente legge.

Art. 14.

(Onere finanziario)

Per l'attuazione della presente legge è autorizzata una spesa complessiva di 120 miliardi di lire per gli anni 1980-1985, da iscrivere nello stato di previsione del Ministero della marina mercantile.

Per l'anno finanziario 1980 è autorizzata una spesa di lire 20 miliardi. Le quote relative agli anni successivi saranno determinate con la legge finanziaria.

All'onere derivante dall'attuazione della presente legge nell'anno finanziario 1980, valutato in lire 20 miliardi, si provvede mediante corrispondente riduzione del capitolo 9001 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per il medesimo anno finanziario, all'uopo utilizzando l'accantonamento: « Sviluppo della pesca marittima ».

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.